

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1476

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

di concerto col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

(V. Stampato Camera n. 1905)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 marzo 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1995*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi**

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1995, N. 21

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «lire 285 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «lire 270 miliardi»; e dopo le parole: «nonchè un contributo» sono inserite le seguenti: «di complessive lire 15 miliardi».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1995.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare per l'anno 1994 taluni benefici fiscali alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi)

1. Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive lire 285 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonchè un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terziTESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.*(Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi)*

1. Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive lire **270 miliardi** a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonchè un contributo **di complessive lire 15 miliardi** per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240; quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi; quanto a lire 110 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1995.

SCÀLFARO

DINI - CARAVALE - FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

